



COMUNE DI LODE'

Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.30 del 29 DICEMBRE 2022

OGGETTO:

OBBLIGO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART.24 DEL D.LGS.175/2016 E SS.MM.II. (TESTO UNICO DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA).

L'anno duemilaventidue addi ventinove del mese di dicembre alle ore dodici e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e nel rispetto delle disposizioni governative sul distanziamento sociale, convocato dal Sindaco si è riunita in modalità mista in conformità a quanto disposto con Decreto Sindacale n. 02 del 31.01.2022 – prot. gen. 0000619/2022 – e dal “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE IN VIDEO/AUDIOCONFERENZA – APPROVAZIONE” approvato con deliberazione del C.C. n. 08 del 13.04.2022, in seduta di prima convocazione, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CANU ANTONELLA - Sindaco	Sì
2. SERRA SAMUELE - Consigliere	No
3. CALVISI LOREDANA MARIA - Consigliere	Sì
4. FARRIS PINO - Consigliere	Sì
5. CANU GIOVANNI - Consigliere	No
6. FARRIS MARCO - Consigliere	Sì
7. PIRAS MICHELA MARIA - Consigliere	Sì
8. TOLU ANDREA - Consigliere	Sì
9. SANNA GIUSEPPE - Consigliere	Sì
10. CONTU LOREDANA - Consigliere	Sì
11. CANU JESSICA - Consigliere	Sì
12. NANU FABRIZIO - Consigliere	Sì
13. MELE PIERA - Consigliere	No
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale, DOTT.SSA PIPERE DONATELLA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dott.ssa CANU ANTONELLA, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Assessore competente	
Servizio competente	Servizio Economico Finanziario e del Personale
Responsabile Ufficio proponente	Dott.ssa Carla Antonella Loddo

VISTA la proposta di deliberazione C.C. n. 31 del 19.12.2022 con oggetto “OBBLIGO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART.24 DEL D.LGS.175/2016 E SS.MM.II. (TESTO UNICO DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA)”;

PREMESSO CHE:

- il Comune deve provvedere ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dallo stesso ente, alla data del 31.12.2021, individuando quelle che devono essere alienate;
- devono essere alienate od oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni:
 - 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
 - 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
 - 3) per le quali si verificano le seguenti condizioni:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

VISTA la disciplina vigente in materia, ed in particolare il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, che art. 4 testualmente recita:

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle

proprie finalità istituzionali, nè acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un

servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.”;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

CONSIDERATO che la quota è minima e pertanto non è necessario provvedere alla razionalizzazione delle partecipazioni possedute e, quindi, non occorre procedere all'adozione di alcun piano;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata e accertato che al 31.12.2021

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267, dal Responsabile del Servizio Economico –Finanziario (parere allegato all'originale del presente atto);

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Lodè alla data del 31 dicembre 2021;

Di dare atto che le quote azionarie del Comune di Lodè sono:

una quota totale di azioni **41.197,00** – con percentuale partecipazione **0,0146465**,

Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e di inviare copia del presente atto alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e di provvedere alla regolare trasmissione della presente dichiarazione attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro (MEF);

La presente deliberazione, con separata votazione resa in forma palese, anch'essa ad esito favorevole ed unanime, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e del Personale in data 19.12.2022, ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione n. 31 del 19.12.2022, da adottarsi con i poteri del Consiglio Comunale, agli atti d'ufficio.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e del Personale in data 19.12.2022, ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione n. 31 del 19.12.2022, da adottarsi con i poteri del Consiglio Comunale, agli atti d'ufficio.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco

f.to Dott.ssa Antonella Canu

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Donatella Pipere

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale attesta che in data **30.12.2022** si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online del Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.

Lodè, **30.12.2022**

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Donatella Pipere

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **29.12.2022** :

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Donatella Pipere

E' in copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Li, **30.12.2022**

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Donatella Pipere